

EMENDAMENTO ALL'ART. 5

Al comma 4 le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento".

MOTIVAZIONE

Nell'attuale fase di grandi sacrifici per le famiglie e per la finanza pubblica, appare ingiustificato lasciare quasi immutata una voce di finanziamento alla politica che risulta assai più rilevante di altre voci sulle quali si è ritenuto di intervenire.

MUSSO

EMENDAMENTO ALL'ART.6

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 6-bis – Le disposizioni di cui all'art. 6, commi 2, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 21, non si applicano alle autorità portuali

MOTIVAZIONE

In base all'ordinamento vigente (l. 27 gennaio 1994, n. 84) e successive modificazioni, le autorità portuali sono enti pubblici non economici, il finanziamento dei costi di esercizio si basa esclusivamente su entrate proprie. Tuttavia possono essere oggetto di contributi perequativi ai sensi dell'art. 1 l.296/2006 (Finanziaria 2007) che potrebbero renderle oggetto delle norme predette almeno per gli anni in cui ricevessero contributi.

Con il presente emendamento si intende quindi chiarire che le autorità portuali, in quanto enti pubblici non economici che non gravano sul bilancio dello stato, non debbono sottostare alle riduzioni di spesa di cui a diversi commi dell'art. 6, né tanto meno ai contributi al ripiano del bilancio pubblico di cui al comma 2 dell'articolo stesso.

MUSSO

EMENDAMENTO ALL'ART.6

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 6-bis – Le disposizioni di cui all'art. 6, comma 5, non si applicano alle autorità portuali

MOTIVAZIONE

Secondo la norma gli organi di amministrazione e di controllo, ove già non costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, devono essere costituiti da un numero non superiore rispettivamente a 5 ed a 3 componenti. La norma fa riferimento all'adeguamento dei rispettivi statuti, mentre la composizione degli organi delle autorità portuali è fissata per legge, anche in funzione della rappresentanza di interessi delle categorie produttive coinvolte nel funzionamento complessivo del porto.

MUSSO

EMENDAMENTO ALL'ART.6

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

Comma 6-bis – Gli enti privati che a qualunque titolo abbiano ricevuto o ricevano, anche indirettamente, contributi anche in conto capitale o utilità a carico delle pubbliche finanze devono conformarsi alle disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

MOTIVAZIONE

Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali tendono a organizzare le proprie attività attraverso la costituzione di apposite società partecipate, di natura privatistica, attraverso le quali potrebbero facilmente aggirare buona parte dei vincoli stabiliti dall'art. 6 per la riduzione dei costi degli organi collegiali.

MUSSO

EMENDAMENTO ALL'ART.6

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

Comma 11-bis – Gli enti privati che a qualunque titolo abbiano ricevuto o ricevano, anche indirettamente, contributi anche in conto capitale o utilità a carico delle pubbliche finanze devono conformarsi alle disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 del presente articolo.

MOTIVAZIONE

Le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali tendono a organizzare le proprie attività attraverso la costituzione di apposite società partecipate, di natura privatistica, attraverso le quali potrebbero facilmente aggirare buona parte dei vincoli stabiliti dall'art. 6 a tutela delle finanze pubbliche. Già oggi, ad esempio, i Comuni ricorrono a sponsorizzazioni e contributi da parte di società in tutto o in parte da essi stessi controllate, aggirando le normative vigenti e vanificando le possibilità di controllo dei Consigli Comunali.

MUSSO

EMENDAMENTO ALL'ART.6

Al comma 12, dopo le parole "incluse le autorità indipendenti", aggiungere le parole ", escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati,"

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010 - 2012 nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo, utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

MOTIVAZIONE

La dicitura riprende quella utilizzata al comma 7 del medesimo articolo relativamente ad altre voci di spesa.

L'attività di ricerca riveste quasi sempre carattere internazionale, e necessità sistematici e continui confronti in sedi internazionali. Introdurre vincoli ulteriori dal punto di vista finanziario e autorizzativo è fortemente lesivo della stessa libertà e indipendenza dell'attività di ricerca.

MUSSO

EMENDAMENTO ALL'ART.6

Il comma 13 è soppresso.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010 - 2012 nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo, utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

MOTIVAZIONE

Le spese per l'attività di formazione non devono essere ulteriormente ridotte in considerazione dell'effetto positivo che hanno sulla produttività del personale della pubblica amministrazione. Se si ritiene che tale effetto positivo non sia conseguito, allora essere andrebbero azzerate, con conseguente soppressione degli organi di formazione attualmente esistenti.

MUSSO

EMENDAMENTO ALL'ART.6

Al comma 13, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione **ovvero tramite le università pubbliche.**

MOTIVAZIONE

Non vi è alcun motivo, neppure finanziario, per escludere le università pubbliche, che hanno istituzionalmente anche compiti di alta formazione, dal novero degli enti aventi titolo a svolgere attività di formazione alle pubbliche amministrazioni.

MUSSO

EMENDAMENTO ALL'ART.7

Il comma 21 è soppresso.

MOTIVAZIONE

Il trasferimento di funzioni, risorse e personale INSEAN al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti appare non congruo con il suo ruolo e la sua qualificazione come ente di ricerca, e in particolare determinerà l'impossibilità pratica di partecipare a bandi di ricerca internazionali e acquisire i relativi finanziamenti.

A fronte di questo rilevante danno, anche economico, il vantaggio stimato per le finanze pubbliche è appena di 127 mila euro.

MUSSO

EMENDAMENTO ALL'ART. 9

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 9-bis – Le disposizioni di cui all'art. 9 non si applicano alle autorità portuali.

MOTIVAZIONE

In base all'ordinamento vigente (l. 27 gennaio 1994, n. 84) e successive modificazioni, il finanziamento dei costi di esercizio delle autorità portuali si basa esclusivamente su entrate proprie.

Il rapporto di lavoro pienamente privatistica dei dipendenti delle autorità portuali è stato del resto riconosciuto in più occasioni da diversi Ministeri e/o Dipartimenti.

MUSSO

EMENDAMENTO ALL'ART. 14

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

Comma 2-bis – A decorrere dal 2011, una quota pari al 5% dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della l. 15 marzo 1997, n.59, a favore delle regioni a statuto ordinario, è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno provveduto ad accorpate, tra loro o ad altri Comuni, i Comuni con popolazione non superiore a 1.000 abitanti e unità abitative in numero non superiore a 300.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite modalità, tempi e criteri per l'attuazione del presente comma.

MOTIVAZIONE

La misura, che non ha effetti sul saldo complessivo della finanza pubblica, incentiva - attraverso una destinazione preferenziale del 5% dei trasferimenti per il "federalismo amministrativo" un comportamento virtuoso da parte delle Regioni destinato a ridurre significativamente i costi delle amministrazioni locali.

MUSSO

EMENDAMENTO ALL'ART. 14

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

Comma 3-bis – La riduzione dei trasferimenti di cui al comma precedente è sospesa nel caso in cui i Comuni che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno procedano all'alienazione di beni immobili e mobili da destinare alla riduzione del debito, in misura almeno pari alla differenza fra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato dal patto.

MUSSO

EMENDAMENTO ALL'ART. 15

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

Comma 2-bis – Per le autostrade e raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS S.p.A. cui viene applicato il pedaggio ai sensi del comma 1 del presente articolo, decorso un anno dall'applicazione del pedaggio, in caso di perduranti perdite di esercizio, ANAS dovrà procedere all'attribuzione di una concessione di sola gestione mediante procedura a evidenza pubblica. In difetto, i pagamenti dovuti ad ANAS S.p.A. sono ridotti in misura corrispondente alle perdite di esercizio.

MUSSO

EMENDAMENTO ALL'ART. 30

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010 - 2012 nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo, utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

MOTIVAZIONE

L'immediata esecutività degli accertamenti INPS viola fondamentali principi di giustizia amministrativa, in un campo dove, anche per la complessità della materia, sono frequentissimi gli errori interpretativi e applicativi da parte degli istituti previdenziali e assistenziali (si pensi alle vertenze in corso sulle pensioni connesse all'esposizione all'amianto). È inoltre rivolta prevalentemente a situazioni familiari e personali in cui possono risultare difficili o impossibili sia il pagamento immediato delle somme accertate, sia l'esercizio del diritto di difesa.

MUSSO

EMENDAMENTO ALL'ART. 31

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010 - 2012 nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo, utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

MOTIVAZIONE

La possibilità di 'autocompensazione corrisponde ad un principio fondamentale di equità e di correttezza di rapporti fra il cittadino e l'amministrazione tributaria. Non appare equo né sensato limitarlo ulteriormente, neppure nelle situazioni di iscrizione a debito su ruoli definitivi.

MUSSO

EMENDAMENTO ALL'ART. 38

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010 - 2012 nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo, utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

MOTIVAZIONE

L'accelerazione della riscossione è disposta con automatismi (i 150 giorni) che, soprattutto stante l'attuale durata del contenzioso tributario, nella stragrande maggioranza dei casi non per colpa dei soggetti ricorrenti, compromette il diritto alla difesa di fronte all'amministrazione tributaria.

MUSSO

EMENDAMENTO ALL'ART. 38

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010 - 2012 nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo, utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

MOTIVAZIONE

L'accelerazione delle procedure di riscossione contrasta con l'effettiva possibilità di accertamento di eventuali errori delle amministrazioni e contrasta con i principi di trasparenza dell'azione amministrativa.

MUSSO

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente

Art. 55 - bis Disposizioni in materia di porti

1. Dopo l'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, è inserito il seguente articolo:

" Articolo 18-bis

(Autonomia finanziaria delle autorità portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti)

1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, è attribuito, per l'anno 2011, a ciascuna autorità portuale l'incremento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e interporti rientranti nella competente circoscrizione territoriale, rispetto all'ammontare dei medesimi tributi risultante dal consuntivo dell'anno precedente, a condizione che il gettito complessivo derivante dai predetti tributi sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica dell'anno di riferimento.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dal 2012, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua in misura pari al cinque per cento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali.
3. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali e la quota da iscrivere nel fondo.
4. Le autorità portuali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del presente articolo.
5. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della quota delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise ad esso relative e ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalità perequative, tenendo altresì conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali.
6. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui ai commi 1 e 2, le autorità portuali possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di compartecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo

termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

7. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Conseguentemente, alla copertura degli oneri, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2011 e 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del presente decreto-legge e, a decorrere dal 2013, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010 - 2012 nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010 allo scopo, utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

Sono corrispondentemente ridotti, fino all'importo massimo del 2%, tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla legge n. 191 del 2009 con esclusione degli stanziamenti destinati alla ricerca, all'istruzione e alla sicurezza pubblica.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

MOTIVAZIONE

La misura è fondamentale per assicurare ai porti un meccanismo di autofinanziamento degli investimenti infrastrutturali.

In assenza di tali investimenti, per altro, la concorrenza internazionale cui sono esposti i terminali portuali determinerà una perdita di traffici percentualmente ben superiore alla percentuale di IVA generata dai porti che con il presente emendamento si intende mantenere nella disponibilità dei porti medesimi.

MUSSO